

TITOL O XIII.

Degli utensili di cucina.

ART. 209. Le truppe in guarnigione devono procurarsi a loro spese gli utensili di cucina nelle caserme, nè possono ottenerli dai magazzini militari.

210. In caso di bisogno di tal sorta di utensili, e qualora sia comprovato, che non n' esistono presso i mercanti, (nemmeno di terra) e che perciò la truppa è inabilitata a procurarseli da se stesso, il Commissario di guerra li procurerà alla medesima nei modi da indicarsi abbasso.

211. Il Commissario di guerra si dirigerà alla Municipalità per far somministrare i suddetti utensili dai mercanti di simili effetti, che per lo più nelle piazze di guarnigione sogliono noleggiarli.

Ciascuna Municipalità farà perciò seguire una ricognizione generale di tutte le marmitte, gamelle, e cazzeroles, di cui i suddetti individui saranno provveduti. Essa ne terrà uno stato esatto per disporne in caso di bisogno.

212. Qualora la Municipalità non trovasse una quantità sufficiente di tali effetti presso i rispettivi noleggiatori, o venditori, ne farà ricerca presso gli abitanti più agiati, e li farà deporre a sua disposizione presso un suo delegato, che sarà pure incaricato della di-